



COMUNE DI TRENTO

Corpo di polizia locale Trento - Monte Bondone
Uoc - Reparto procedure sanzionatorie varchi e ztl
Nucleo contenzioso

via Maccani, 148 | 38121 Trento
tel. 0461 889111/884444 | fax 0461 889109
polizia.locale@pec.comune.trento.it

GESTIONE ASSOCIATA CON I COMUNI DI ALDENO, CIMONE E GARNIGA TERME

Numero di protocollo associato al documento
come metadato (DPCM 3.12.2013, srt. 20).
Data di registrazione inclusa nella segnatura
di protocollo.

Decreto n. 6

Oggetto: Delega rappresentanza in giudizio ex articoli 6 e 7 del Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150 avverso ricorsi proposti innanzi al Giudice di Pace per l'annullamento dei verbali di accertamento per violazioni alla norme del Codice della Strada, delle cartelle esattoriali, nonché ingiunzioni di pagamento impugnate con il rito della Legge 24.11.1981, n. 689.

Premesso che a norma dell'art. 204-bis del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada) il trasgressore alle norme disciplinanti la circolazione stradale o gli obbligati in solido possono proporre ricorso al Giudice di Pace competente per il territorio del luogo in cui è stata commessa la violazione, secondo le modalità stabilite dall'art. 22 della Legge 24 novembre 1981, n. 689, nonché dagli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, in particolare nella parte in cui è previsto che il giudice fissa l'udienza di comparizione con decreto, ordinando all'autorità che ha emesso il provvedimento impugnato di depositare in cancelleria, dieci giorni prima della udienza fissata, copia del rapporto con gli atti relativi all'accertamento, nonché alla contestazione o notificazione della violazione;

stante che al fine di evitare soccombenze giudiziarie dell'Ente derivanti dalla mancata comparizione in giudizio per la resistenza a ricorsi avverso verbali di accertamento di violazioni del Codice della Strada ovvero avverso ordinanze-ingiunzione derivanti dal mancato pagamento dei verbali di accertamento per violazione alle leggi dello Stato, ordinanze, regolamenti comunali e cartelle esattoriali, appare necessario garantire la costituzione e la presenza in giudizio dell'Ente a mezzo di Suo rappresentante;

considerato che la mancata costituzione in giudizio determina danno certo e grave per l'Ente per cui occorre provvedere nei termini di legge al fine di difendere l'operato dell'Ente ed evitare la perdita del credito, la condanna a risarcimento danno e spese di soccombenza, impegnando anche la somma occorrente per spese di lite e/o soccombenza;



SISTEMA DI GESTIONE
SICUREZZA CERTIFICATO



UNI ISO 45001:2018

Sede legale:

via Belenzani, 19 | 38122 Trento | C.F. e P. IVA: 00355870221
tel. 0461/884111 | fax 0461/889370 | www.comune.trento.it

COMUNE DI TRENTO



visto che tale attività si appalesa, quindi, come obbligatoria o comunque necessaria, anche nell'ottica della dovuta collaborazione con l'Autorità Giudiziaria e nel rispetto dei principi generali di trasparenza, imparzialità e buona amministrazione;

ritenuto necessario autorizzare il personale del Comando di Polizia Locale di Trento Monte Bondone a resistere in tutti i giudizi promossi, sia per difendere la legittimità dei propri accertamenti ed adempiere all'obbligo di deposito di tutti gli atti di accertamento nelle cause di opposizione alle sanzioni amministrative, sia per difendere la legittimità dei provvedimenti con cui sono riscossi i crediti sorti da sanzioni negli altri casi;

ritenuto che la difesa in giudizio della correttezza e legittimità degli atti è principio che accomuna tutto il contenzioso relativo, e per il numero di cause nel corso dell'anno, è preferibile addivenire non a singoli provvedimenti per procedimento, bensì ad un provvedimento di carattere generale che autorizzi la costituzione e la difesa o rappresentanza per tutte le possibili controversie appartenenti al genere di cui al presente decreto;

visti gli articoli 6 e 7 del Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, nella parte in cui è previsto che l'autorità che ha emesso l'atto impugnato può stare in giudizio personalmente, ovvero avvalendosi di funzionari appositamente delegati;

vista la sentenza delle Sezioni Unite della Cassazione sez. Civile 16 giugno 2005, n. 12868, in particolare nel punto in cui condivide l'interpretazione secondo la quale per decidere se resistere in giudizio il Sindaco non necessita dell'autorizzazione della Giunta;

visto che il Corpo di Polizia Locale Trento Monte Bondone si occupa delle opposizioni relative a verbali elevati dallo stesso Corpo di Polizia Locale, a cartelle di pagamento e alle ordinanze ingiunzione emesse dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento, sempre in materia di Codice della Strada, ove sia conferita la delega prevista dall'articolo 6 del più volte citato Decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150;

vista la Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, Codice degli Enti Locali della Regione Autonoma Trentino Alto Adige;

visti gli articoli 204-bis, comma 1 e 205, comma 1 del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della Strada);

visto lo Statuto del Comune di Trento;

visto il Decreto sindacale n. 116/2023/05 di data 29.12.2023 (prot. n. 452078) di conferimento di responsabilità dirigenziale del Corpo di Polizia Locale Trento Monte Bondone al Dott. Alberto Adami;

DELEGA

la rappresentanza dell'Ente in giudizio per resistere nelle vertenze davanti al



Giudice di Pace al Dott. Alberto Adami, quale Comandante della Polizia Locale Trento Monte Bondone relative a tutti i ricorsi per verbali di accertamento e contestazione redatti per violazioni alle norme del Codice della strada, ovvero per le relative cartelle di pagamento impugnate secondo il rito cui rinvia il decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150, oppure per le ordinanze ingiunzione emesse dal Commissariato del Governo per la Provincia di Trento e per le quali la stessa abbia appositamente delegato il Comune di Trento, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.

La presente delega comprende la facoltà di individuare tra gli appartenenti al Corpo di Polizia Locale Trento Monte Bondone, effettivi e in sostituzione, coloro che siano ritenuti idonei a svolgere tale attività in loro vece.

Il Sindaco
dott. Franco Ianeselli

Questo documento, se trasmesso in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3 bis e 71 D.Lgs. 82/05). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del responsabile (art. 3 D. Lgs. 39/1993).